



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

Tel. 06-9015601 Fax. 06-9041991 Piazza C. Leonelli n°15 C.A.P. 00063 www.comunecampagnano.it

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Delibera C.C. n° 22 del 22 maggio 2007
Modificato con delibera C.C. n. 20 del 10.5.2012

Regolamento per l'accesso a contributi economici economici e non da parte di associazioni per attività ed iniziative nel campo dello sport. Norme per la concessione del patrocinio e delle strutture comunali.

SOMMARIO

I

Norme generali

Art. 1 - Art. 3

II

Richieste di contributo per attività sportiva ordinaria e continuativa (campionati, tornei, etc.), svolta nell'arco della stagione agonistica annuale.

Art. 4 - Art. 7

III

Richieste di contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo, occasionali e straordinarie

Art. 8 - Art. 10

IV

Ammissione al contributo. Istruttoria e termini

Art. 11 - Art. 14

V

Liquidazione dei contributi

Art. 15 - Art. 21

VI

Concessione del patrocinio del comune ad attività ed iniziative di carattere sportivo.

Art. 22 - Art. 27

VII

Richieste di concessione in uso di strutture comunali

Art. 28 - Art. 39

VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 - Art. 41

I - Norme generali

Art. 1

Con le presenti disposizioni vengono stabilite e disciplinate in dettaglio le condizioni, i termini e le modalità per l'accesso ai contributi economici, che il Comune eroga nell'ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, ed alle concessioni in uso delle strutture comunali.

Art. 2

I contributi economici concessi dal Comune sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani. Attraverso la concessione di contributi, pertanto, il Comune interviene a sostegno di enti, associazioni, società sportive, ed, in genere, ad ogni organismo avente natura associativa, che praticano attività sportiva, che promuovono e realizzano iniziative e manifestazioni, e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie, ricreative e del tempo libero, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.

Art. 3

I soggetti destinatari di contributi economici sono tenuti a far risultare, in ogni forma di pubblicità delle attività e/o iniziative svolte, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

II - Richieste di contributo per attività sportiva ordinaria e continuativa (campionati, tornei, etc.), svolta nell'arco della stagione agonistica annuale.

Art. 4

Al fine della concessione del contributo per attività sportiva ordinaria e continuativa, i soggetti interessati devono presentare preventivamente, in carta semplice e su apposito modello, specifica e motivata richiesta al Comune di Campagnano di Roma - Ufficio sport - ENTRO IL 15 OTTOBRE di ogni anno, in riferimento alla stagione agonistica che si concluderà l'anno successivo.

Esclusivamente per la stagione sportiva 2006/2007, il termine previsto dal presente articolo è fissato per il 30 MAGGIO 2007.

Art. 5

La domanda di contributo deve contenere:

- a. indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, beneficiario dell'eventuale contributo;
- b. relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di sostegno finanziario dell'Amministrazione comunale, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, nonché dei destinatari e fruitori (grado di coinvolgimento dei cittadini) di essa;
- c. indicazione della rilevanza territoriale dell'attività (ambito comunale, provinciale, regionale, etc. - in cui essa si svolge);
- d. numero complessivo degli iscritti all'organismo associativo e numero di giovani fino a 18 anni compresi, coinvolti nella specifica attività;
- e. piano finanziario dell'attività, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione, a norma di regolamento, dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati, ivi compresa ogni forma di sponsorizzazione. Nel piano finanziario devono essere altresì specificati gli introiti ricavabili da eventuali attività a pagamento, direttamente o indirettamente riferibile all'attività svolta, con particolare riferimento a corsi di avviamento alle varie discipline sportive.
- f. ammontare del contributo richiesto al Comune;

Art. 6

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Art. 7

Alla domanda di contributo debbono, inoltre, essere allegati:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, se non già in possesso del Comune;
- b. copia dell'ultimo bilancio preventivo e dell'ultimo conto consuntivo di esercizio, con le relazioni che lo accompagnano, approvati dagli organi sociali competenti secondo le relative disposizioni statutarie;

III - Richieste di contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo, occasionali e straordinarie.

Art. 8

La domanda intesa ad ottenere la concessione di contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative occasionali, deve essere presentata, in carta semplice e su apposito modello in distribuzione presso l'ufficio sport, almeno 45 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di esse.

Ad essa viene data risposta entro i successivi trenta giorni.

I termini previsti dal comma precedente non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, e per le quali l'ammontare del contributo richiesto non superi, comunque, l'importo di € 500,00.

Art. 9

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, va presentata con le stesse modalità e deve contenere le stesse indicazioni e la stessa documentazione, se non già in possesso del Comune, di cui ai precedenti artt. 5 e 7.

È fatto divieto allo stesso soggetto di essere ammesso al contributo con le modalità di cui al precedente articolo, per più di due volte nello stesso anno.

Art. 10

Il Comune non assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto ed obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.

IV - Ammissione al contributo. Istruttoria e termini

Art. 11

La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento.

A seguito delle domande degli interessati, verrà comunicato, a cura del responsabile di settore, l'avvio del procedimento, nei termini e con tutte le indicazioni di legge.

Nella fase istruttoria verranno valutati i documenti pervenuti e si potrà procedere alla richiesta di integrazione di documenti eventualmente mancanti.

Inoltre, nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla legge 7.8.1990, n.241, ed al Regolamento Comunale, nella fase istruttoria, nonché nella successiva fase di rendicontazione, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'attività o dell'iniziativa, possono essere richiesti chiarimenti ed ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente regolamento.

Art. 12

Ai fini della valutazione dei costi dell'attività della singola iniziativa, e della conseguente determinazione dell'ammontare del contributo, non saranno prese in considerazione le spese di ospitalità, rappresentanza e simili (ad es. pranzi e cene sociali), effettuate dai soggetti interessati, i quali, pertanto, dovranno eventualmente finanziare le stesse nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni.

Non sarà, altresì, considerata qualsiasi altra spesa non rientrante specificatamente nei costi relativi strettamente all'attività svolta, secondo il motivato apprezzamento del responsabile dell'istruttoria.

Art. 13

Ammissione ai contributi per attività ordinarie e continuative:

il competente Assessorato, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio e del relativo parere tecnico, e nei limiti degli stanziamenti definiti in bilancio, elabora e sottopone all'approvazione della Giunta municipale un piano di riparto, stabilendo l'ammontare dei contributi da destinare per le attività ammesse.

Ai fini dell'ammissione ai contributi e dell'importo erogato, saranno preferite le associazioni, società, enti:

a) che, con apporto di persone e mezzi proporzionalmente al numero degli iscritti / associati, avranno contribuito maggiormente all'organizzazione delle tradizionali feste organizzate dal Comune (es. Festa dei Santi Patroni, il Bacchanale, Estate Campagnanese, ecc...);

b) senza scopo di lucro;

c) con maggior numero di iscritti / associati;

d) con maggior numero di iscritti / associati di età compresa tra i 4 ed i 18 anni;

e) che praticano più discipline sportive;

La concessione dei suddetti contributi sarà disposta dalla Giunta municipale entro il 30 Aprile di ogni anno, fatti salvi eventuali impedimenti, di natura tecnica, che potranno non consentire il rispetto del predetto termine.

Entro 20 giorni dall'assunzione dell'atto deliberativo, si provvederà a comunicare agli interessati l'avvenuta concessione del contributo.

Saranno altresì comunicati, negli stessi termini, eventuali dinieghi alla concessione dei contributi, deliberati con il medesimo atto di cui al comma 1.

Art. 14

Ammissione ai contributi per iniziative e manifestazioni occasionali e straordinarie:

L'ammontare del contributo viene di volta in volta stabilito e proposto dal competente Assessorato e deliberato dalla Giunta Municipale, nei termini di cui al secondo comma del precedente art. 8, tenuto conto dell'istruttoria dell'ufficio, delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche dell'iniziativa proposta.

L'accoglimento della richiesta, ovvero il diniego, saranno comunicati agli interessati tempestivamente, e comunque prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

V - Liquidazione dei contributi

Art. 15

Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività o singola iniziativa, e presentazione del relativo rendiconto, con le modalità di cui al successivo art. 16. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga indispensabile e su richiesta scritta e motivata del Rappresentante Legale, può assegnare il contributo all'Organismo richiedente anche all'avvio del Progetto approvato.

Art. 16

La liquidazione avviene con apposita determinazione del dirigente di settore, su istruttoria del responsabile del procedimento, previa presentazione della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che si assume la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali:

- a) una breve relazione illustrativa attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività o iniziativa, ed il raggiungimento dei fini che esse si proponevano;
- b) la rendicontazione consuntiva, con indicazione analitica delle "uscite" e delle "entrate" (compresi tutti gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici, o da privati, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a pagamento).

Il rendiconto deve essere corredato di idonea documentazione giustificativa, da valutarsi da parte del competente ufficio.

In caso di impossibilità, da motivare, ad esibire fatture, ricevute o altri documenti giustificativi, potrà eventualmente costituire idonea documentazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità, dal beneficiario del contributo.

Tale possibilità è consentita a giustificazione di una spesa non superiore ad € 750.000, e comunque nei limiti del 10% dell'intera spesa dimostrata.

Art. 17

Qualora, in sede di consuntivo, le spese effettuate risultassero inferiori al contributo concesso, questo viene liquidato con decurtazione della somma eccedente.

Art. 18

Per la presentazione della documentazione consuntiva e per la liquidazione del contributo, vengono stabiliti i seguenti termini:

- a. per attività ordinarie: entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno. La liquidazione del contributo sarà disposta nei successivi 30 giorni.
- b. per iniziative e manifestazioni straordinarie: entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa. La liquidazione del contributo sarà disposta nei successivi 30 giorni.

Art. 19

Qualora il termine per la trasmissione della documentazione non sia rispettato, si solleciterà l'invio della stessa concedendo ulteriori 30 giorni, pena la revoca del contributo.

La revoca è disposta dal competente capo settore, con propria determinazione.

Art. 20

Oltre che per il motivo di cui al precedente art. 19, i soggetti richiedenti ed assegnatari di contributo, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. non sia stata portata a termine l'attività o non sia stata realizzata l'iniziativa per le quali il contributo era stato accordato;
- b. venga presentata in modo insufficiente ed incompleto la documentazione prescritta nel precedente art. 16, in particolare per quanto attiene al consuntivo ed alla dimostrazione delle spese;
- c. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività o dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione dell'attività o iniziativa in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Art. 21

È in facoltà dell'Amministrazione comunale, su proposta del competente Assessorato, concedere un contributo straordinario, in aggiunta a quelli disciplinati dal presente regolamento.

Il contributo straordinario potrà essere erogato a favore di società sportive che, al termine della stagione agonistica, abbiano conseguito un risultato particolarmente brillante, o che si siano comunque distinte nello svolgimento della propria ordinaria attività sportiva.

VI - Concessione del patrocinio del comune ad attività ed iniziative di carattere sportivo.

Art. 22

L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio, fra l'altro, ad iniziative e manifestazioni sportive e ricreative in genere, promosse ed organizzate da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, realizzate nel Comune, ovvero anche altrove, se abbiano rilevanza o rivestano particolare significato per il Comune di Campagnano.

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune che le iniziative e manifestazioni programmate assumono particolare valore sociale, educativo e sportivo.

Art. 23

La concessione del patrocinio può essere a titolo non oneroso, ovvero può essere accompagnata dalla concessione di contributi, a norma delle disposizioni precedenti, nonché dalla concessione di strutture e servizi a titolo gratuito.

Art. 24

Il patrocinio, sia che preveda la concessione di beni o servizi, sia quello non oneroso, è disposto con atto della Giunta Municipale.

La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi eventualmente concessi a titolo gratuito.

Art. 25

La domanda di patrocinio non accompagnata da richiesta di contributo economico va presentata, su carta semplice, intestata al Comune di Campagnano – Assessorato allo Sport - almeno 20 giorni prima dell'iniziativa a cui si riferisce.

Nella domanda occorre fornire tutte le notizie utili per la valutazione dell'iniziativa, dell'organo promotore e di altri eventuali patrocinatori.

La concessione del patrocinio viene comunicata all'interessato con l'invio di copia dell'atto di Giunta.

Art. 26

Le iniziative e manifestazioni patrocinate dovranno essere sempre pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Campagnano - Assessorato allo sport" e lo stemma del Comune.

Art. 27

La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dall'eventuale pagamento dalla tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione, nei limiti e con le riduzioni di legge e regolamento.

VII - Richieste di concessione in uso di strutture comunali per lo svolgimento di attività sportiva ordinaria e continuativa (campionati, tornei, etc.), svolta nell'arco della stagione agonistica annuale.

Art. 28

Al fine della concessione in uso di strutture comunali (impianti, spazi ecc..) per lo svolgimento di attività sportiva ordinaria e continuativa, i soggetti interessati devono presentare preventivamente, in carta semplice e su apposito modello, specifica e motivata richiesta al Comune di Campagnano di Roma - Ufficio sport - ENTRO IL 15 GIUGNO di ogni anno, in riferimento alla stagione agonistica che si concluderà l'anno successivo.

L'Ufficio Sport procederà all'assegnazione degli impianti entro il 16 AGOSTO.

Art. 29 Requisiti generali di carattere preferenziale

Nel vagliare le domande di assegnazione degli impianti sportivi, il Responsabile dell'Ufficio Sport terrà conto dei seguenti requisiti di carattere preferenziale, che vengono elencati in ordine di importanza e peso decrescenti :

- a) associazioni sportive affiliate alle Federazioni riconosciute dal Coni o a Enti di Promozione Sportiva formalmente riconosciuto dallo stesso;
- b) associazioni iscritte all'Albo Comunale delle associazioni;
- c) associazioni che, con apporto di persone e mezzi proporzionalmente al numero degli iscritti / associati, avranno contribuito maggiormente all'organizzazione delle tradizionali feste organizzate dal Comune (es. Festa dei Santi Patroni, il Bacchanale, Estate Campagnanese, ecc...);
- d) associazioni con sede legale in Campagnano di Roma;
- e) attività integrative rispetto alle attività scolastiche curricolari;
- f) associazioni che esercitano le attività sportive nello stesso impianto da almeno 4 anni;
- g) associazioni, circoli, enti morali, comitati formalmente costituiti con i connotati previsti dagli artt. 36 e ss. del Codice Civile, che abbiano uno statuto che risponda ai principi di democrazia, non abbiano scopo di lucro, dichiarino i responsabili giuridici a tutti gli effetti;
- h) eventuali gruppi di nuova costituzione, limitatamente alla disponibilità residuale delle strutture;
- i) gruppi temporanei a scopo ricreativo.

Art. 30 Criteri per l'assegnazione annuale degli impianti

Al fine di realizzare una omogenea attività sportiva sul territorio, il Responsabile dell'Ufficio Sport si atterrà ai seguenti criteri di carattere generale :

- a) favorire le associazioni sportive storiche o che comunque sono presenti da tempo nel tessuto sportivo di Campagnano di Roma, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti;
- b) favorire lo sviluppo di attività sportive agonistiche avviate da tempo e riconosciute a vari livelli (provinciale, regionale, nazionale);
- c) incentivare le associazioni a contribuire maggiormente, con apporto di persone e mezzi proporzionalmente al numero degli iscritti / associati, all'organizzazione delle tradizionali feste organizzate dal Comune (es. Festa dei Santi Patroni, il Bacchanale, Estate Campagnanese, ecc...) supportando l'ente o il comitato organizzatore;
- d) favorire un equilibrio nella distribuzione di spazi e orari degli impianti tra le varie attività agonistiche e di allenamento, anche considerando la proporzione tra il numero di propri utenti rispetto all'impianto richiesto dalle associazioni;
- e) dare corso a pronunciamenti dell'Amministrazione comunale a favore di attività specifiche organizzate da Settori o Servizi comunali;
- f) garantire opportunità di utilizzo e fruizione degli impianti a cittadini appartenenti a categorie svantaggiate (es. portatori di handicap, disabili) o in particolari fasi evolutive (anziani, bambini, ragazzi);

- g) riservare opportunità di fruizione libera a singoli cittadini, limitatamente agli impianti ove sia possibile svolgere discipline sportive di tipo individuale;
- h) contemperare la più ampia fruizione con il contenimento di costi gestionali diretti.

Art. 31 Durata dell'assegnazione e modalità e scadenze per le rinunce d'uso.

L'assegnazione degli impianti sportivi ha durata annuale, di norma secondo il calendario scolastico e comunque non superiore al periodo compreso tra il mese di settembre e il successivo mese di giugno, fatti salvi gli impianti di cui al successivo art. 32, la cui durata della concessione può essere pluriennale. Utilizzi in periodi residui potranno avvenire solo in casi eccezionali e debitamente motivati.

La concessione si presume onerosa, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di rinunciare al canone per l'utilizzo degli impianti. Con delibera di G.M. saranno stabiliti i canoni annuali per l'utilizzo dei singoli impianti, che, in nessun caso, potranno eccedere il 30% dell'effettivo valore di locazione degli stessi.

Gli utenti possono rinunciare all'assegnazione completa dell'impianto o chiederne la parziale modifica solo comunicandolo per iscritto all'Ufficio Sport, entro le seguenti tassative scadenze: 30 ottobre, 30 gennaio, 30 marzo. La mancata o ritardata comunicazione di rinuncia entro tali termini comporterà l'obbligo del pagamento delle tariffe - secondo le assegnazioni precedentemente accordate - su tutto il periodo intercorrente sino alla successiva data utile per la disdetta; ciò in quanto l'Amministrazione comunale sia messa nei tempi necessari e in condizione di recuperare gli introiti mancati dalle assegnazioni iniziali con nuove assegnazioni in base ad altre richieste.

Art. 32 Assegnazione pluriennale degli impianti

Le Società e le Associazioni che, al fine di compiere investimenti permanenti e duraturi sull'impianto comunale, accrescendone quindi il valore, desiderano sottoscrivere una Convenzione pluriennale col Comune, devono farne richiesta, entro i termini previsti per la presentazione delle domande annuali.

Il Responsabile dell'Ufficio Sport, ricevuta la richiesta, potrà concedere in uso la struttura per i seguenti periodi:

- a) 2 anni se la società o associazione si impegna ad effettuare miglioramenti che comportino una spesa minima di € 6.000,00 (oltre IVA) entro 6 mesi dalla data della concessione;
- b) 3 anni se la società o associazione si impegna ad effettuare miglioramenti che comportino una spesa minima di € 9.000,00 (oltre IVA) entro 6 mesi dalla data della concessione;
- c) 5 anni se la società o associazione si impegna ad effettuare miglioramenti che comportino una spesa minima di € 12.000,00 (oltre IVA) entro 12 mesi dalla data della concessione;
- d) 8 anni se la società o associazione si impegna ad effettuare miglioramenti che comportino una spesa minima di € 20.000,00 (oltre IVA) entro 18 mesi dalla data della concessione.

Alla richiesta di cui al primo comma, dovrà essere allegata la descrizione dei miglioramenti che la Società o la Associazione propone di realizzare, nonché l'ammontare presunto dei costi che saranno supportati.

La Società o la Associazione che otterrà l'impianto in uso per un periodo pluriennale, in conformità a quanto previsto dal presente articolo, sarà automaticamente esonerata dal pagamento della tariffa prevista dal presente Regolamento, per la durata di due anni nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), tre anni nella ipotesi di cui alla lettera c), quattro anni nella ipotesi di cui alla lettera d).

La concessione in uso sarà automaticamente revocata qualora la Società o la Associazione non dimostri con fatture, ricevute fiscali o altro documento contabile l'investimento che si era impegnata a realizzare. L'esibizione della documentazione fiscale dovrà avvenire entro 60 giorni dal termine del periodo entro il quale i miglioramenti dovevano essere realizzati.

Art. 33 Responsabilità.

Le associazioni sportive e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed alle attrezzature comunali. I concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati a persone o cose da parte del pubblico presente alle attività dagli stessi organizzate. A tale scopo è loro interesse organizzarsi affinché organizzatori, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti sia nel corso di attività (agonistiche o di allenamento) sia durante la loro permanenza nei corpi spogliatoi o nell'impianto sportivo. L'Amministrazione si riserva di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente alla associazione durante il cui orario o periodo di assegnazione si siano verificati i danni.

Art.34 Assicurazioni.

a) Le società sportive e, comunque, tutti i concessionari degli impianti sportivi devono garantire che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni, non siano affetti da malattie infettive e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Medicina Sportiva, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito;

b) Le società sportive e, comunque, tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti a contrarre una polizza di assicurazione a copertura di danni o incidenti derivanti a terzi (siano essi i praticanti l'attività sportiva o terzi ammessi ad assistervi) da gare, allenamenti, manifestazioni e in generale dalle attività di società tenute nell'impianto negli orari assegnati, esonerando l'Amministrazione Comunale da responsabilità diretta risultante dalla gestione dell'impianto.

Art.35 Prescrizioni d'uso.

Per le associazioni assegnatarie si indicano le seguenti prescrizioni, da rispettare e far rispettare ai propri aderenti e utenti:

- a) gli assegnatari sono tenuti a segnalare agli uffici a cui compete l'assegnazione, ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente riscontrato nell'impianto tale da poter causare pericolo alle persone;
- b) gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi; ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza, infine, ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva;
- c) onde evitare discussioni con il personale in servizio nei casi di richiami da esso avanzati, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente all'Ufficio Sport;
- d) l'utente non potrà essere sostituito da altri nel godimento dell'impianto, anche parzialmente e a titolo gratuito, pena la decadenza di pieno diritto della concessione;
- e) è fatto divieto di eseguire o comunque procedere a modifiche dei locali. **Qualsiasi opera interessante gli stessi potrà essere effettuata solo con l'espressa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, accordata prima dell'inizio delle opere. L'esecuzione dovrà essere praticata secondo le direttive dell'Ufficio Tecnico comunale e sarà soggetta al controllo dell'ufficio stesso;**
- f) gli impianti verranno destinati dall'utente all'esercizio delle attività per le quali è stata concessa l'assegnazione. Ogni diverso uso condurrà alla decadenza di pieno diritto della concessione;
- g) la pulizia degli impianti dovrà essere fatta da personale alle dirette dipendenze delle Società concessionarie ed a totale Loro carico. In caso di utilizzo di più associazioni sportive del medesimo impianto, in fasce orarie diverse, le associazioni dovranno indicare un unico responsabile delle pulizie.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per furti di materiali di proprietà della Società custoditi nei locali e così pure degli effetti personali lasciati negli spogliatoi o comunque per danni a qualsiasi titolo;

h) la concessionaria è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a terzi ed al Comune durante o in conseguenza dell'uso concesso ed a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni;

i) le Società assegnatarie sono responsabili dell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature pubbliche assegnate e si impegnano per i danni arrecati durante l'uso da parte degli aderenti o delle persone ammesse ad assistere a gare, manifestazioni e allenamenti. La mancata rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale provoca la revoca della concessione, fatte salve le azioni di recupero da parte dell'Amministrazione Comunale;

j) le associazioni concessionarie si fanno obbligo di garantire e gestire la sicurezza, in caso di emergenza per i propri collaboratori, per gli atleti ed il pubblico presente durante le attività, rendendo operativo il piano di sicurezza ed emergenza predisposto dall'Amministrazione comunale e che l'associazione è tenuta a visionare;

k) la concessionaria è obbligata durante le proprie gare ufficiali a provvedere a tutti gli adempimenti previsti da regolamenti di Pubblica Sicurezza e dalle altre norme, oltre a provvedere al servizio sanitario per gli atleti e per l'eventuale pubblico;

l) le responsabilità civili e penali delle attività svolte negli impianti assegnati sono esclusivamente a carico delle Società assegnatarie;

m) delle obbligazioni inerenti l'attività rispondono personalmente e solidamente i dirigenti delle Società a norma dell'art.38 del Codice Civile;

n) il Comune si riserva la facoltà di esercitare, con propri funzionari, il controllo dello stato di conservazione ed uso degli impianti concessi. Si riserva altresì di suggerire quegli accorgimenti e quelle norme che fossero ritenute necessarie per il corretto e regolare uso degli impianti in parola.

o) su richiesta del Comune, le associazioni assegnatarie sono obbligate a mettere gratuitamente a disposizione l'impianto per consentire di svolgervi manifestazioni di qualsiasi tipo fino ad un massimo di 14 giorni l'anno, anche non consecutivi;

p) le presenti prescrizioni possono venire integrate dalle convenzioni d'uso e da specifici regolamenti d'uso degli impianti laddove introdotti.

Art.36 – Manifestazioni occasionali e con il pubblico

a) L'Amministrazione Comunale può assegnare gli impianti sportivi per usi diversi dalle attività sportive per manifestazioni occasionali secondo il D.M. 18.3.1996 e successive modificazioni. In ogni caso, le attività sportive hanno la precedenza sulle altre forme di assegnazione.

b) Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni sportive con la presenza di pubblico, a condizione che gli impianti posseggano i requisiti richiesti per i locali autorizzati ad ospitare pubbliche manifestazioni.

c) In entrambi i casi gli organizzatori dovranno ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Art.37 – Pubblicità negli impianti

Le assegnatarie non possono esporre alcun tipo di segnalazione pubblicitaria o di sponsorizzazione senza averlo preventivamente comunicato al Comune di Campagnano - Ufficio Sport.

L'assegnataria interessata deve inoltrare la comunicazione, da cui si desuma la tipologia della pubblicità, descrizione del supporto espositivo, ubicazione e periodo richiesti.

L'assegnataria è vincolata inoltre ad ottemperare a quanto stabilito dalla normativa comunale e nazionale in materia di tariffe ed esenzioni previste per le pubbliche affissioni e la pubblicità.

Art.38 Convenzioni d'uso

Le Società assegnatarie hanno l'obbligo di sottoscrivere, dopo la concessione di assegnazione dell'impianto e comunque prima dell'inizio di utilizzo dello stesso, apposita convenzione d'uso degli impianti sportivi per la stagione o le stagioni di riferimento.

Art.39 Accesso individuale.

L'uso degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli e non associati è garantito, compatibilmente con la programmazione sportiva già effettuata per le associazioni, con la disponibilità di spazi e tempi e la salvaguardia del buon funzionamento degli impianti stessi, limitatamente agli impianti ove possono svolgersi discipline sportive di tipo individuale.

L'accesso potrà essere gratuito o vincolato al pagamento di tariffe individuali, secondo quanto previsto dalle condizioni imposte dalla concessione tra il Comune e l'associazione o ente.

VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 Norma finale.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, e in armonia con lo stesso, il Responsabile dell'Ufficio Sport è autorizzato a emanare disposizioni inerenti un migliore funzionamento ed utilizzo degli impianti assegnati.

Art. 41

A cura dell'Ufficio Sport, sarà predisposta tutta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per l'ammissione ai contributi ed alle concessioni in uso disciplinati dal presente Regolamento. Sarà cura dello stesso ufficio mettere a disposizione e garantire la massima diffusione della predetta modulistica, nonché dell'intero presente provvedimento, fra tutte le associazioni sportive operanti sul territorio.

L'ufficio, inoltre, predisporrà - e ne assicurerà la divulgazione nei modi e forme più idonee ed efficaci - apposite schede informative sui procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.